

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 2610/95 del Consiglio, del 30 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea** 1
- * **Regolamento (CE) n. 2611/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che prevede la possibilità di concedere un aiuto nazionale per compensare le perdite di redditi agricoli causate da fluttuazioni monetarie in altri Stati membri** 3
- * **Regolamento (CE) n. 2612/95 della Commissione, del 9 novembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti** 4
- * **Regolamento (CE) n. 2613/95 della Commissione, del 9 novembre 1995, che modifica i regolamenti (CE) n. 1305/95 e (CE) n. 1739/95 recanti misure transitorie relative al regime dei prezzi di entrata applicabili rispettivamente ai cetrioli destinati alla trasformazione e alle ciliegie acide** 6
- * **Regolamento (CE) n. 2614/95 della Commissione, del 9 novembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2911/90 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione** 7
- * **Regolamento (CE) n. 2615/95 della Commissione, del 9 novembre 1995, recante modifica e deroga parziale del regolamento (CE) n. 3388/93 per prevedere il pagamento della compensazione finanziaria ai produttori di taluni agrumi** 9
- Regolamento (CE) n. 2616/95 della Commissione, del 9 novembre 1995, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina 11
- Regolamento (CE) n. 2617/95 della Commissione, del 9 novembre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 12

Regolamento (CE) n. 2618/95 della Commissione, del 9 novembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	14
Regolamento (CE) n. 2619/95 della Commissione, del 9 novembre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	16
Regolamento (CE) n. 2620/95 della Commissione, del 9 novembre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	19
Regolamento (CE) n. 2621/95 della Commissione, del 9 novembre 1995, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	21
Regolamento (CE) n. 2622/95 della Commissione, del 9 novembre 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	22
Regolamento (CE) n. 2623/95 della Commissione, del 9 novembre 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	24

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

95/467/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 24 ottobre 1995, recante applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione ⁽¹⁾.....** 29

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2610/95 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la funzione primaria del Centro di traduzione istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 ⁽³⁾ continua ad essere quella di soddisfare le esigenze di traduzione degli organismi elencati nel succitato regolamento e che si deve evitare ad ogni costo qualsiasi rischio di sovraccarico del Centro, che avrebbe ripercussioni negative sul funzionamento di tali organismi nonché sul personale realmente necessario per il funzionamento razionale del Centro stesso;

considerando che la ricerca di un'utilizzazione quanto più possibile razionale e moderata dei mezzi disponibili, mantenendo il livello e la qualità necessari alle traduzioni e senza comunque escludere la possibilità di fare ricorso al mercato, costituisce l'obiettivo fondamentale del Centro;

considerando che è necessario rafforzare la cooperazione amministrativa tra le istituzioni e gli organi dell'Unione al fine di razionalizzare i metodi di lavoro e procedere ad economie d'insieme, evitando, all'occorrenza, il lavoro superfluo e la creazione di strutture parallele onerose;

considerando che il settore della traduzione costituisce uno dei settori d'attività dove tale collaborazione interistituzionale può essere rafforzata;

considerando che tale collaborazione interistituzionale si svolge in particolare al fine di ottenere che il Centro eserciti a medio termine, le attività di cui si è deciso il raggruppamento secondo le norme vigenti;

considerando che è pertanto necessario ampliare il campo di applicazione dei servizi erogati dal Centro per permettere alle istituzioni e agli organi dell'Unione che possie-

dono già un servizio di traduzione di fare ricorso ai servizi del Centro, su base volontaria, ed al fine di assorbire i carichi eccedentari di lavoro, quando essi dovessero verificarsi;

considerando che per evitare qualsiasi confusione in merito alla portata dell'ampliamento del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2965/94 è opportuno sostituire, nello stesso, la parola «organo» con la parola «organismo» dovunque ciò si riveli necessario;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2965/94 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 2, è sostituito dal seguente :

« *Articolo 2*

1. Il Centro assicura i servizi di traduzione necessari al funzionamento dei seguenti organismi :

- Agenzia europea dell'ambiente,
- Fondazione europea per la formazione,
- Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze,
- Agenzia europea di valutazione dei medicinali,
- Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,
- Ufficio di armonizzazione a livello del mercato interno (marchi, disegni e modelli),
- Ufficio europeo di polizia (Europol) e Unità d'informazione sugli stupefacenti di Europol.

Il Centro e ciascuno dei suddetti organismi concordano tra loro le modalità della loro cooperazione.

⁽¹⁾ GU n. C 43 del 9. 6. 1995, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. C 269 del 16. 10. 1995.

⁽³⁾ GU n. L 314 del 7. 12. 1994, pag. 1.

2. Gli organismi istituiti dal Consiglio, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, possono accedere ai servizi del Centro in base ad accordi con il Centro stesso.
3. Le istituzioni e gli organi dell'Unione che dispongono già di propri servizi di traduzione possono eventualmente fare ricorso al Centro, su base volontaria, secondo accordi che saranno conclusi tra le parti per accedere ai suoi servizi.
4. Il Centro partecipa a pieno titolo ai lavori del Comitato interistituzionale di traduzione.»
- 2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente :
- « 1. Il Centro è dotato di un consiglio d'amministrazione, composto di :
- a) un rappresentante di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ; ogni accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 può prevedere una rappresentanza dell'organismo parte dell'accordo,
- b) un rappresentante di ogni Stato membro dell'Unione europea,
- c) due rappresentanti della Commissione e
- d) un rappresentante di ciascuna delle istituzioni e di ciascuno degli organi che dispongono di propri servizi di traduzione ma che hanno concluso con il Centro un accordo di collaborazione su base volontaria. »
- 3) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 2 è sostituito dal seguente :
- « 2. a) Le entrate e le spese del bilancio del Centro devono essere in pareggio.
- b) Fatte salve le disposizioni della lettera c) relative al periodo iniziale, le entrate provengono dai pagamenti degli organismi per i quali il Centro opera nonché delle istituzioni e degli organi con i quali è stata concordata una collaborazione per il lavoro da esso effettuato.
- c) Nel periodo iniziale, che non deve superare i tre esercizi di bilancio :
- gli organismi, le istituzioni e gli organi per i quali il Centro opera versano, all'inizio di un esercizio finanziario, un importo forfetario, finanziato entro i limiti della loro dotazione di bilancio, basata su informazioni le più precise possibili e adeguato a seconda del lavoro effettivamente compiuto ;
- il bilancio generale delle Comunità europee può fornire un contributo al Centro per garantire il suo operato. »
- 4) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente :
- « *Articolo 11*
1. Prima del riesame previsto all'articolo 19, qualsiasi organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 che incontrasse difficoltà particolari connesse con le prestazioni dei servizi del Centro può rivolgersi al Centro al fine di individuare le soluzioni più adeguate.
2. Qualora non fosse possibile trovare siffatte soluzioni entro un termine di tre mesi, l'organismo in questione può inviare una comunicazione debitamente documentata alla Commissione in modo che quest'ultima possa adottare le misure necessarie e, se del caso, organizzare, sotto l'autorità del Centro e con la sua assistenza, un ricorso più sistematico a terzi per tradurre i documenti in questione. »
- 5) Il testo dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente :
- « 2. Il consiglio d'amministrazione adotta lo stato di previsione accompagnato dalla tabella dell'organico e lo trasmette immediatamente alla Commissione, che ne tiene conto per determinare le previsioni corrispondenti alle sovvenzioni assegnate agli organismi di cui all'articolo 2 nel progetto preliminare di bilancio che essa sottopone al Consiglio ai sensi dell'articolo 203 del trattato.
3. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario adeguandolo, se necessario, ai contributi finanziari degli organismi, delle istituzioni e degli organi di cui all'articolo 2. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1995.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. SOLANA

REGOLAMENTO (CE) N. 2611/95 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 1995

che prevede la possibilità di concedere un aiuto nazionale per compensare le perdite di redditi agricoli causate da fluttuazioni monetarie in altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, in particolare nel corso del primo semestre del 1995, i mercati agricoli hanno subito le conseguenze di fluttuazioni monetarie; che taluni produttori hanno potuto subire perdite di reddito a causa di fluttuazioni monetarie importanti verificatesi in Stati membri diversi dallo Stato membro di produzione;

considerando che, nei casi in cui i minori introiti siano valutati in base a criteri obiettivi, può essere concesso un aiuto nazionale temporaneo, non inteso a favorire una produzione particolare, allo scopo di compensare la perdita effettivamente accertata; che è necessaria l'adozione di misure a livello comunitario per consentire l'attuazione coerente della politica agricola comune;

considerando che tali misure eccezionali sono giustificate esclusivamente qualora si fondino sulle finalità specifiche, le circostanze e le peculiarità della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Se circostanze fattuali possono giustificare che i produttori agricoli di determinati settori di produzione hanno subito perdite considerevoli di reddito in uno Stato membro, dovute a fluttuazioni monetarie importanti in altri Stati membri dall'inizio della campagna 1994/1995 ed entro il

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1995.

31 dicembre 1995, a detti produttori può essere concesso, in base ad un finanziamento nazionale, un aiuto compensativo forfettario decrescente in 3 anni.

L'aiuto compensativo è al massimo pari alla perdita di reddito di cui sopra e non può essere concesso sotto forma di importo vincolato ad una produzione diversa da quella di un periodo fisso, corrispondente al periodo in cui si sono verificate le perdite di reddito. L'aiuto non può essere orientato verso una produzione particolare del settore interessato o essere subordinato all'esistenza di una produzione successiva a detto periodo.

Lo Stato membro stabilisce gli importi e le modalità degli aiuti e li comunica per approvazione alla Commissione. Le disposizioni procedurali dell'articolo 93 del trattato si applicano a prescindere dai criteri di cui all'articolo 92.

Articolo 2

Qualora, nei tre anni in cui l'aiuto può essere concesso, si constata, prima del pagamento della seconda o della terza quota annuale, un'evoluzione dei prezzi dovuta a fluttuazioni monetarie che compensi le perdite che hanno determinato l'aiuto, la Commissione determina, previa consultazione dello Stato membro interessato, la riduzione opportuna ovvero la soppressione delle quote ancora da pagare.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono notificare progetti di aiuto a titolo del presente regolamento dopo il 30 giugno 1996.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. ATIENZA SERNA

⁽¹⁾ GU n. C 252 del 28. 9. 1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 287 del 30. 10. 1995.

REGOLAMENTO (CE) N. 2612/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 298/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round (GATT), il regime all'importazione per i pomodori e le zucchine è stato modificato;

considerando che l'articolo 25 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del

Marocco prevede che in caso di modifica della normativa esistente, la Comunità può modificare, per i prodotti oggetto dell'accordo, il regime previsto dallo stesso;

considerando che la Comunità ha concordato con il Regno del Marocco l'adattamento del predetto regime in base ad un accordo sotto forma di scambio di lettere⁽³⁾;

considerando che con il regolamento (CE) n. 298/95, la Commissione ha adattato il regime all'importazione di pomodori e zucchine nella Comunità europea originari del Marocco e da esso provenienti a quanto è stato convenuto nell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco; che in conformità di tale accordo è opportuno fissare, per il periodo compreso tra il 1° novembre 1995 e il 31 marzo 1996, il quantitativo di 130 000 t di pomodori che possono beneficiare di una riduzione del dazio specifico addizionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso dal comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1981/94, la tabella relativa al numero d'ordine 09.1117 è sostituita dalla tabella seguente:

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merc.	Volume contingentale (in tonnellate)	Dazio contingentale (in %)
• 09.1117	0702 00 15	Pomodori, freschi o refrigerati:		
	0702 00 20	— dal 15 novembre 1994 al 30 aprile 1995	95 365	0
	0702 00 45	— dal 15 novembre 1995 al 30 aprile 1996	96 208	0
	0702 00 50	— dal 1° gennaio al 31 marzo 1995	81 006 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
		— dal 1° novembre 1995 al 31 marzo 1996	130 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—

⁽¹⁾ Il prezzo di entrata a partire dal quale il dazio specifico addizionale previsto nella lista delle concessioni della Comunità al GATT è ridotto a 0 è pari a 560 ECU/t.

⁽²⁾ Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata di 560 ECU/t, il dazio specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di questo prezzo di entrata. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % dal prezzo di entrata di 560 ECU/t, si applica il dazio doganale specifico consolidato al GATT.

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 48 del 3. 3. 1995, pag. 22.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2613/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1995

che modifica i regolamenti (CE) n. 1305/95 e (CE) n. 1739/95 recanti misure transitorie relative al regime dei prezzi di entrata applicabili rispettivamente ai cetrioli destinati alla trasformazione e alle ciliegie acide

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1305/95 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2124/95⁽³⁾, e il regolamento (CE) n. 1739/95 della Commissione⁽⁴⁾ hanno fissato, negli allegati, da un lato per i cetrioli destinati all'industria e, dall'altro, per le ciliegie acide, una tabella di prezzi di entrata da utilizzare per la classificazione tariffaria di tali prodotti; che per la conversione in moneta nazionale dei nuovi prezzi di entrata occorre utilizzare gli stessi tassi di conversione degli altri prezzi di entrata a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽⁶⁾, e del regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti⁽⁷⁾, che per evitare ambiguità è necessario inserire nei due suddetti regolamenti la necessaria precisazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Articolo 1

All'articolo 1 dei regolamenti (CE) n. 1305/95 e (CE) n. 1739/95 è aggiunto il seguente comma :

« La conversione in moneta nazionale dei prezzi di entrata e dei dazi all'importazione si effettua con il tasso indicato all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e, a partire dal 1° luglio 1995, con il tasso che vi deroga a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione^(*).

(*) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 43. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, le competenti autorità applicano l'articolo 1 a partire dal 1° maggio 1995 per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1305/95 e a partire dal 15 giugno 1995 per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1739/95.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU n. L 126 del 9. 6. 1995, pag. 11.

(3) GU n. L 212 del 7. 9. 1995, pag. 12.

(4) GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 7.

(5) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(7) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 43.

REGOLAMENTO (CE) N. 2614/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2911/90 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2911/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2475/94⁽⁴⁾ stabilisce, all'articolo 2, lettera c), che gli Stati membri possono ammettere al beneficio dell'aiuto superfici che, a seguito di calamità naturali, non raggiungono il limite minimo di produzione; che la limitazione di tale deroga alle superfici danneggiate la cui resa raggiunga almeno il 50 % del limite minimo, può dare origine ad una disparità di trattamento per i produttori più colpiti da tale calamità; che occorre pertanto sopprimere tale limite;

considerando che l'esperienza acquisita in materia di controlli impone l'adozione di misure intese ad intensificare la portata e l'efficacia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2911/90 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, lettera c), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati, previo accordo della Commissione, ad ammettere al beneficio dell'aiuto le superfici che non raggiungano tale limite

a causa di calamità naturali ufficialmente riconosciute.»;

2) all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

« — di autorizzare gli altri produttori a presentare, anziché la dichiarazione di coltura, una dichiarazione che non vi sono stati cambiamenti rispetto alla situazione precedente.»;

3) all'articolo 3 bis, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. La domanda di aiuto può vertere su superfici inferiori a quelle indicate nella dichiarazione di coltivazione.»;

4) l'articolo 6 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) nella frase liminare, i termini «delle domande di aiuto» sono sostituiti dai termini «delle dichiarazioni di coltura e delle domande di aiuto»;

ii) dopo il primo trattino è inserito il seguente trattino:

« — la veridicità delle rese indicate nella domanda di aiuto.»;

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo Stato membro organizza controlli in loco, a norma del paragrafo 3, che vertono, nella zona di competenza di ciascuna unità amministrativa, su una percentuale rappresentativa delle dichiarazioni. Tale percentuale non può essere inferiore al 10 %, ma è portata al 15 % almeno in caso di accertamento di un numero significativo di false dichiarazioni.

Il controllo in loco verte:

— su tutte le dichiarazioni relative a superfici pari o superiori a 4 ettari;

— su tutte le dichiarazioni per le quali il confronto di cui al paragrafo 1, secondo comma, evidenzia discordanze;

— su una percentuale significativa delle altre dichiarazioni, fissata in modo casuale.»

c) al paragrafo 3, nella frase liminare il termine «domanda» è sostituito con «dichiarazione di coltura»;

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.

⁽³⁾ GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 14. 10. 1994, pag. 6.

5) il testo dell'articolo 7 è modificato come segue :

- a) il testo della lettera a) del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :
- « a) inferiore a quella accertata, ai fini della determinazione dell'aiuto è presa in considerazione la superficie dichiarata. » ;
- b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :
- « 2. Non viene concesso alcun aiuto né per la campagna in corso né per la campagna seguente, se il controllo riveli che la superficie dichiarata è superiore del 15 % e oltre a quella accertata. Tuttavia,

per le superfici che non superano un ettaro, tale percentuale è portata al 20 %. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il disposto dei punti 2, 4, lettera b) e 5 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal raccolto 1996/1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2615/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1995

recante modifica e deroga parziale del regolamento (CE) n. 3388/93 per prevedere il pagamento della compensazione finanziaria ai produttori di taluni agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,visto il regolamento (CE) n. 1543/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, recante deroga, per la campagna 1995/1996, al regolamento (CE) n. 3119/93 che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 3388/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2704/94⁽⁴⁾, prevede le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3119/93 per il pagamento della compensazione finanziaria al trasformatore; che il regolamento (CE) n. 1543/95 autorizza, per la campagna 1995/1996, il pagamento della compensazione finanziaria direttamente al produttore; che è opportuno tranne tutte le debite conseguenze quanto alle modalità d'applicazione suddette;

considerando peraltro che l'esperienza acquisita ha messo in luce la necessità, ai fini dell'attuazione corretta del regime, che il certificato rilasciato al momento del ricevimento dei prodotti da parte dell'impresa di trasformazione sia controfirmato dal produttore o dall'organizzazione dei produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3388/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, è aggiunto il secondo nuovo comma seguente:

« Il primo comma si applica fatte salve, per la campagna 1995/1996, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1543/95 del Consiglio^(*).

(*) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 30. »

(1) GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 17.

(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 30.

(3) GU n. L 299 del 4. 12. 1993, pag. 26.

(4) GU n. L 287 dell'8. 11. 1994, pag. 22.

2) All'articolo 3, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

« 3. Il trasformatore è tenuto al rispetto del disposto di cui al paragrafo 1 anche in caso di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/95. »

3) All'articolo 4 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

« 3. Il trasformatore è tenuto al disposto del paragrafo 1 anche in caso di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/95. »

4) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente nuova lettera:

« f) il riferimento esplicito alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1543/95 in caso di applicazione di quest'ultimo. Il corrispettivo dovuto di cui alla lettera e) viene quindi diminuito dell'importo della compensazione finanziaria che il produttore deve ricevere dallo Stato membro. »

5) All'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« In caso di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/95 e fatto salvo un eventuale impegno di conferimento, il trasformatore costituisce al tempo stesso presso le autorità competenti summenzionate una cauzione d'importo pari al corrispettivo dovuto da pagare di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), maggiorato del 10 % destinata a garantire il pagamento del predetto corrispettivo. L'importo della cauzione è adattato in funzione delle disposizioni che figurano in eventuali clausole addizionali. »

6) All'articolo 10, paragrafo 1, il testo del terzo comma è sostituito da quanto segue:

« Il certificato viene consegnato in duplice copia al produttore o all'organizzazione di produttori per la firma, la quale deve essere preceduta, da un lato, dal riferimento dei contratti ai quali si riferiscono i quantitativi certificati e, dall'altro, dalla menzione manoscritta "per accordo". Una delle due copie così completate viene immediatamente rinviata alle autorità competenti ai fini del controllo. »

7) All'articolo 11, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti nuovi comma (secondo e terzo):

« In caso di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/95, le domande di compensazione finanziaria sono presentate dal produttore all'organismo competente dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo la produzione, a partire dal trentesimo giorno successivo alle date indicate alle lettere a), b) e c) del comma precedente:

Per l'attuazione del secondo comma, i termini "quantitativi trasformati" e "operazioni di trasformazione" di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono sostituiti dai termini "quantitativi consegnati" e "operazioni di consegna" ».

8) All'articolo 12 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo :

« 3. In caso di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/95 :

a) la domanda di concessione della compensazione finanziaria deve segnatamente recare l'indicazione del nome e dell'indirizzo del produttore e, per ciascun prodotto, dei quantitativi consegnati in base ai contratti o a eventuali clausole aggiuntive ;

b) in deroga al paragrafo 2, la domanda di concessione della compensazione finanziaria è accompagnata segnatamente :

- in caso d'impegno di conferimento, dalla dichiarazione con la quale il produttore attesta che l'impresa di trasformazione gli ha pagato o accreditato un prezzo almeno pari a quello contemplato all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f),
- dal certificato di cui all'articolo 10,
- da una copia del bonifico bancario o del versamento postale del pagamento del prezzo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f).

Nel caso in cui il produttore non sia in grado di allegare alla domanda i documenti giustificativi di cui sopra deve unire una dichiarazione nella quale indica che non è stato pagato dal trasformatore inserendo tutti i riferimenti dei contratti conclusi e ai quali si riferisce la domanda. In tal caso, l'autorità competente verifica il contenuto della dichiarazione e ne trae le debite conseguenze per quanto concerne la cauzione e il pagamento del produttore, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85. »

9) All'articolo 16 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo :

« 8. Il presente articolo, e in particolare il paragrafo 5, si applica, mutatis mutandis, per la campagna 1995/1996 allorché la compensazione finanziaria è pagata direttamente al produttore. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatta eccezione per il punto 6, esso si applica solo per la campagna 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2616/95 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 1995****concernente il rilascio di titoli di importazione per gli originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1153/95 della Commissione, del 22 maggio 1995, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1153/95, per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 6

novembre 1995 superano il quantitativo massimo mensile del mese di novembre 1995; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 6 novembre 1995 e anteriormente al 4 dicembre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 6 novembre 1995, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 l'8 novembre 1995 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,25848 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 6 novembre 1995 e anteriormente al 4 dicembre 1995 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2617/95 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1995
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1995, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	021	103,4	0806 10 50	528	94,7
	052	52,2		600	86,3
	060	80,2		624	78,0
	064	59,6		999	85,5
	066	41,7		052	105,8
	068	62,3		064	75,6
	204	46,7		066	49,4
	212	117,9		220	110,8
	624	107,1		400	201,5
	999	74,6		412	132,4
0707 00 35	052	56,5	508	199,8	
	053	166,9	512	186,0	
	060	61,0	600	64,5	
	066	53,8	624	123,2	
	068	60,4	999	124,9	
	204	49,1	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	064	77,3
	624	144,4		388	39,2
	999	84,6		400	65,4
0709 90 79	052	61,2	404	52,2	
	204	77,5	508	68,4	
	624	196,3	512	51,2	
	999	111,7	524	57,4	
0805 20 31	204	71,9	528	48,0	
	999	71,9	800	78,0	
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	50,7	804	18,4	
		116,5	999	55,6	
		136,0	0808 20 67	052	80,7
		101,1		064	77,1
0805 30 40	052	69,2	388	79,6	
	388	67,5	400	76,8	
	400	151,4	512	89,7	
	512	54,8	528	84,1	
	520	66,5	800	55,8	
	524	100,8	804	112,9	
			999	82,1	

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 2618/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1418/76 ha definito all'articolo 14, paragrafo 5 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

<i>(ECU/t)</i>			<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
1006 20 11 000	01	179,00	1006 30 65 100	01	224,00
1006 20 13 000	01	179,00		02	230,00
1006 20 15 000	01	179,00		03	235,00
1006 20 17 000	—	—		04	224,00
1006 20 92 000	01	179,00	1006 30 65 900	01	224,00
1006 20 94 000	01	179,00		04	224,00
1006 20 96 000	01	179,00	1006 30 67 100	—	—
1006 20 98 000	—	—	1006 30 67 900	—	—
1006 30 21 000	01	179,00	1006 30 92 100	01	224,00
1006 30 23 000	01	179,00		02	230,00
1006 30 25 000	01	179,00		03	235,00
1006 30 27 000	—	—		04	224,00
1006 30 42 000	01	179,00	1006 30 92 900	01	224,00
1006 30 44 000	01	179,00		04	224,00
1006 30 46 000	01	179,00	1006 30 94 100	01	224,00
1006 30 48 000	—	—		02	230,00
1006 30 61 100	01	224,00		03	235,00
	02	230,00		04	224,00
	03	235,00	1006 30 94 900	01	224,00
	04	224,00		04	224,00
1006 30 61 900	01	224,00	1006 30 96 100	01	224,00
	04	224,00		02	230,00
1006 30 63 100	01	224,00		03	235,00
	02	230,00		04	224,00
	03	235,00	1006 30 96 900	01	224,00
	04	224,00		04	224,00
1006 30 63 900	01	224,00	1006 30 98 100	—	—
	04	224,00	1006 30 98 900	—	—
			1006 40 00 000	—	—

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti :

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2619/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1995

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 del Consiglio ⁽⁵⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve

essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 ⁽⁷⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 200 (2)	65,59	1104 23 10 100	70,28
1102 20 10 400 (2)	56,22	1104 23 10 300	53,88
1102 20 90 200 (2)	56,22	1104 29 11 000	0,00
1102 90 10 100	6,80	1104 29 51 000	0,00
1102 90 10 900	4,62	1104 29 55 000	0,00
1102 90 30 100	37,64	1104 30 10 000	0,00
1103 12 00 100	37,64	1104 30 90 000	11,71
1103 13 10 100 (2)	84,33	1107 10 11 000	0,00
1103 13 10 300 (2)	65,59	1107 10 91 000	8,06
1103 13 10 500 (2)	56,22	1108 11 00 200	0,00
1103 13 90 100 (2)	56,22	1108 11 00 300	0,00
1103 19 10 000	36,04	1108 12 00 200	74,96
1103 19 30 100	7,02	1108 12 00 300	74,96
1103 21 00 000	0,00	1108 13 00 200	52,46
1103 29 20 000	4,62	1108 13 00 300	52,46
1104 11 90 100	6,80	1108 19 10 200	69,92
1104 12 90 100	41,82	1108 19 10 300	69,92
1104 12 90 300	33,46	1109 00 00 100	0,00
1104 19 10 000	0,00	1702 30 51 000 (3)	73,44
1104 19 50 110	74,96	1702 30 59 000 (3)	56,22
1104 19 50 130	60,91	1702 30 91 000	73,44
1104 21 10 100	6,80	1702 30 99 000	56,22
1104 21 30 100	6,80	1702 40 90 000	56,22
1104 21 50 100	9,06	1702 90 50 100	73,44
1104 21 50 300	7,25	1702 90 50 900	56,22
1104 22 10 100	33,46	1702 90 75 000	76,95
1104 22 30 100	35,55	1702 90 79 000	53,41
1104 22 99 100	0,00	2106 90 55 000	56,22

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(3) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2620/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1995

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di « prodotti cerealicoli », ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli « altri cereali » che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni

di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 ⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 9 novembre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 000, 2309 10 13 000, 2309 10 31 000,
 2309 10 33 000, 2309 10 51 000, 2309 10 53 000,
 2309 90 31 000, 2309 90 33 000, 2309 90 41 000,
 2309 90 43 000, 2309 90 51 000, 2309 90 53 000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽³⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	46,85
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	2,27

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione « prodotti cerealicoli » si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2621/95 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 1995****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1203/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1203/95 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2 lettera e);

considerando che l'articolo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1203/95 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati

durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 novembre 1995 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1203/95 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1203/95, nei primi cinque giorni del mese di dicembre 1995 per 1 903 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 2622/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1995

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2528/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2592/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.
⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 50.
⁽⁵⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.
⁽⁶⁾ GU n. L 264 del 7. 11. 1995, pag. 23.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 9 novembre 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	23,09	4,75
1701 11 90 ⁽¹⁾	23,09	9,99
1701 12 10 ⁽¹⁾	23,09	4,56
1701 12 90 ⁽¹⁾	23,09	9,56
1701 91 00 ⁽²⁾	29,69	10,39
1701 99 10 ⁽²⁾	29,69	5,87
1701 99 90 ⁽²⁾	29,69	5,87
1702 90 99 ⁽³⁾	0,30	0,35

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 2623/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1995

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/95⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di

paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste del regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1001 10 00	Fumento (grano) duro : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice NC 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	— — — — — — — —
1001 90 99	Fumento (grano) tenero e frumento segalato : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice NC 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	— — — — — — — —
1002 00 00	Segala : - utilizzata allo stato naturale - utilizzata sotto forma di : - - semole, semolini e pellets del codice NC 1103, o grani perlati del codice NC 1104 - - grani schiacciati, in fiocchi o grani mondati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre (escluse le farine del codice NC 1102)	— 2,162 3,244 1,640 4,685 — 3,604

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) ⁽²⁾
1003 00 90	Orzo : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma di : - - farine del codice NC 1102, semole o semolini del codice NC 1103, e grani schiacciati, in fiocchi o perlati del codice NC 1104 - - pellets del codice NC 1103 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre	0,453 0,317 0,272 1,640 4,685 — 0,453
1004 00 00	Avena : - utilizzata allo stato naturale - utilizzata sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104 - - grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre	— 1,255 1,882 1,640 4,685 — 2,091
1005 90 00	Granturco : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma di : - - farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90 - - semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104 - - pellets del codice 1103 - - grani mondati o perlati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 12 00 - - amido conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, in caso di esportazione delle merci indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ^(*) - - amido conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1222/94, in caso di esportazione delle merci indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 - - glutine del codice NC 2303 10 11 - - glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ - - altre ⁽³⁾	4,685 3,280 3,748 2,811 4,217 1,640 3,279 3,279 1,874 3,514 4,685
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani medi Riso semigreggio a grani lunghi	15,578 13,869 13,869
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani medi Riso lavorato a grani lunghi	20,100 20,100 20,100

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1006 40 00	Rotture di riso : — utilizzato allo stato naturale — utilizzato sotto forma de : — — farine del codice NC 1102 30, semole e semolini o pellets dei codice NC 1103 — — fiocchi del codice NC 1104 19 91 — — amido del codice NC 1108 19 10 — — altre	— 4,600 4,600 2,760 4,600 —
1007 00 90	Sorgo	0,453
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	— —
1102 10 00	Farina di segala	2,500
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	— —

(1) Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29), modificato.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

(4) (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112) modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1995

recante applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/467/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE prevede due diverse procedure per l'attestato di conformità di un prodotto; che l'articolo 13, paragrafo 4 prevede che la Commissione, previa consultazione del comitato permanente sulla costruzione, scelga la procedura ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 sopra menzionato per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti;

considerando che questa scelta tra le due procedure deve essere specificata secondo i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 prevede che, per ciascuna procedura, la Commissione scelga « la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza »; che pertanto, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti, è necessario per un attestato di conformità un sistema di controllo della produzione applicato

dalla fabbrica, sotto la responsabilità del fabbricante, oppure, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei diversi criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, è necessario per prodotti particolari l'intervento di un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specifiche tecniche; che pertanto è opportuno adottare la definizione di prodotti o gruppi di prodotti quale usata nei mandati e nelle specifiche tecniche;

considerando che si deve tener conto del fatto che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3 sono descritte nei particolari all'allegato III della direttiva 89/106/CEE; che pertanto è necessario specificare esattamente i metodi di attuazione delle due procedure, in congiunzione con l'allegato III per ciascun prodotto o gruppo di prodotti in quanto l'allegato III conferisce una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura specificata all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi dell'allegato III, punto 2, ii), possibilità 1 senza sorveglianza permanente, possibilità 2 e 3 e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi dell'allegato III, punto 2, i) e ii), possibilità 1 con sorveglianza permanente;

considerando che, come prescritto dall'articolo 13 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, è stato consultato il comitato permanente sulla costruzione che ha fornito parere favorevole il 27 settembre 1995,

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti e i gruppi di prodotti menzionati nell'allegato 1 ricevono l'attestato di conformità in base ad una procedura secondo cui il fabbricante dispone sotto la sua unica responsabilità di un sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle pertinenti specifiche tecniche.

Articolo 2

I prodotti particolari menzionati nell'allegato 2 ricevono un attestato di conformità in base ad una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica a cura del fabbricante, interviene un organismo di certificazione riconosciuto

nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura per l'attestato di conformità di cui all'allegato 3 è indicata nei mandati per le norme.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO 1

- Camini, condotti e prodotti specifici : comignoli.
- Prodotti a base di gesso : cartongessi, blocchi, elementi per soffitti e gesso da intonaco, inclusi i principali elementi accessori, diversi da quelli menzionati nell'allegato 2.
- Appoggi strutturali : tutti i tipi di appoggi strutturali destinati ad edifici e opere di costruzione dove i requisiti per singoli appoggi non sono critici ⁽¹⁾.

ALLEGATO 2

- Camini, condotti e prodotti specifici : camini a sistema (elementi con altezza interpiano), rivestimenti del condotto (elementi o blocchi), camini ramificati (elementi o blocchi), blocchi da camino a parete singola, sistemi di camini autoportanti e camini supportati.
- Cartongesso e elementi per soffitto a strati composti di spessore sottile, pannelli di gesso fibroso e pannelli composti (stratificati) che incorporano materiali classificati nelle euroclassi A, B o C la cui reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo di produzione e nei quali il materiale incorporato si trova su un lato che può essere esposto al fuoco, inclusi i principali elementi accessori da usare per pareti, partizioni interne o soffitti (o i loro rivestimenti) soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.
- Appoggi strutturali : tutti i tipi di appoggi strutturali destinati ad edifici e opere da costruzione dove i requisiti per singoli appoggi sono critici ⁽²⁾.

⁽¹⁾ « Non critici » nel senso che tali requisiti, in caso di cedimento dell'appoggio e in circostanze normali, non devono consentire che le opere o parti di esse si trovino in uno stato che vada oltre quello considerato di servizio e di limite ultimo.

⁽²⁾ « Critici » nel senso che tali requisiti, in caso di cedimento dell'appoggio, possono consentire che le opere o parti di esse si trovino in uno stato che va oltre quello considerato di servizio e di limite ultimo.

ALLEGATO 3

GRUPPO DI PRODOTTI :
CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI (1/1)

Sistemi di attestato di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate :

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i) (Reazione al fuoco) (1)	Sistema di attestato di conformità
Camini a sistema (elementi con altezza interpiano), rivestimenti del condotto (elementi e blocchi), camini ramificati (elementi o blocchi), blocchi da camino a parete singola, sistemi di camini autoportanti e camini supportati	Camini	A	2 + (2)
comignoli	Camini	A - B	4 (1)

(1) Per la reazione al fuoco, vedi decisione 94/611/CE della Commissione (GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 25).

(2) Sistema 2 + : vedi direttiva sui prodotti da costruzione allegato (CPD) III. 2. (ii), prima possibilità, compresa la certificazione del controllo di produzione applicato dalla fabbrica da parte di un organismo riconosciuto sulla base di una continua sorveglianza, della valutazione e dell'approvazione.

(3) Sistema 4 : vedi direttiva sui prodotti da costruzione CPD allegato III punto 2. (ii), terza possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (vedi articolo 2.1 del CPD e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI :
PRODOTTI A BASE DI GESSO (1/4)

Sistemi di attestato di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate :

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i) (Reazione al fuoco di materia incorporati) (1)	Sistema di attestato di conformità
Cartongesso ed elementi per soffitto a strati composti di spessore sottile, pannelli di gesso fibroso e pannelli composti (stratificati) nei quali il materiale incorporato si trova su un lato che può essere esposto al fuoco, inclusi i principali elementi accessori	pareti, partizioni o soffitti (o i loro rivestimenti) soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A - B - C (2)	1 (4)
		A - B - C (3)	3 (5)
		D - E - F	4 (6)

(1) Per la reazione al fuoco, cfr. decisione della Commissione 94/611/CE.

(2) Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo (in generale i materiali prodotti con materie prime combustibili), oppure è stata alterata incorporando determinati agenti, quali i prodotti ignifughi.

(3) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo (in generale i materiali prodotti con materie prime combustibili).

(4) Sistema 1 : vedi CPD, allegato III punto 2 (i) senza prove di controllo di campioni.

(5) Sistema 3 : vedi CPD, allegato III punto 2 (ii), seconda possibilità.

(6) Sistema 4 : vedi CPD, allegato III punto 2 (ii), terza possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2.1 del CPD e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI :
PRODOTTI A BASE DI GESSO (2/4)

Sistemi di attestato di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate :

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i) (Resistenza al fuoco)	Sistema di attestato di conformità
Cartongesso, blocchi, elementi per soffitti e gesso da intonaco, inclusi i principali elementi accessori	pareti, partizioni o soffitti, come pertinente, per la protezione dal fuoco di elementi strutturali e/o compartimentazione negli edifici	qualsiasi	3 (1)

(1) Sistema 3 : vedi CPD allegato III punto 2. (ii), seconda possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2.1 del CPD e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI :
PRODOTTI A BASE DI GESSO (3/4)

Sistemi di attestato di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate :

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Cartongessi, inclusi i principali elementi accessori	per indurire i telai in legno dei muri resistenti al vento o le strutture in legno del tetto	—	3 (1)

(1) Sistema 3 : vedi CPD allegato III punto 2. (ii), seconda possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2.1 del CPD e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

**GRUPPO DI PRODOTTI :
PRODOTTI A BASE DI GESSO (4/4)**

Sistemi di attestato di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate :

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Cartongesso, blocchi, elementi per soffitto e intonaci, inclusi i principali elementi accessori	pareti, partizioni o soffitti, come pertinente, in situazioni e usi non menzionati in (1/4), (2/4) o (3/4)	—	4 ()

(1) Sistema 4 : vedi CPD allegato III punto 2. (ii), terza possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2.1 del CPD e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

**GRUPPO DI PRODOTTI :
APPOGGI STRUTTURALI (1/1)**

Sistemi di attestato di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate :

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Appoggi strutturali	edifici e opere da costruzione dove i requisiti per singoli appoggi sono critici ⁽¹⁾		1 (3)
	edifici e opere da costruzione dove i requisiti per singoli appoggi non sono critici ⁽²⁾		3 (4)

(1) « Non critici » nel senso che tali requisiti, in caso di cedimento dell'appoggio e in circostanze normali, non devono consentire che le opere o parti di esse si trovino in uno stato che vada oltre quello considerato di servizio e di limite ultimo.

(2) « Critici » nel senso che tali requisiti, in caso di cedimento dell'appoggio, possono consentire che le opere o parti di esse si trovino in uno stato che va oltre quello considerato di agibilità e di limite ultimo.

(3) Sistema 1 : vedi CPD allegato III punto 2. (i), senza prove di controllo di campioni.

(4) Sistema 3 : vedi CPD allegato III punto 2. (ii), seconda possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2.1 del CPD e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.